

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 13 febbraio 2015 Numero 1/2015

NUOVO REGIME FORFETTARIO PER I CONTRIBUENTI MINORI

La legge di <stabilità> (art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) ha introdotto, dal 2015, un nuovo regime forfettario per i contribuenti minori. Il limite dei ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, va da 15 mila a 40 mila euro, a seconda dell'attività svolta (per le attività professionali, il limite è di 15 mila euro). Il reddito imponibile è determinato forfettariamente, prescindendo dalle spese effettive, ed in nessun caso è previsto l'assoggettamento dei compensi a ritenuta d'acconto e ad IVA. L'imposta sostitutiva, che colpirà il reddito così determinato, è del 15%. Gli aderenti al predetto regime sono esentati da adempimenti contabili, non è fissato un limite di età per accedervi e neppure un limite temporale di permanenza. Per i primi tre anni di appartenenza al regime è previsto uno <sconto> di un terzo del reddito imponibile. Coloro che nel 2014 hanno appartenuto al regime dei <superminimi>, potranno continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e/o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Per costoro, l'imposta sostitutiva sul reddito rimane del 5%.

CHIARIMENTI SULLA <PRIMA CASA>

La circolare n. 31/E del 30.12.2014, a commento del D. Lgs. n. 175/2014, ha chiarito che possono beneficiare dell'agevolazione <prima casa> (sia <registro>, sia IVA) solo le abitazioni censite in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9. Inoltre, l'aliquota IVA applicabile agli immobili appartenenti alle predette categorie A/1, A/8 e A/9 è fissata nel 22%. Il riferimento alle case <non di lusso>, di cui alla Tabella A, parte III, punto 127-undecies, allegata al D.P. R. n. 633/1972 (per l'applicazione dell'aliquota IVA 10%), è quindi da considerarsi superato.

PARTECIPAZIONI E TERRENI: NUOVA RIVALUTAZIONE

Il comma 625 della Legge n. 190/2014 riapre i termini di <rivalutazione> delle partecipazioni e terreni, posseduti dalle persone fisiche (non nell'ambito

dell'attività d'impresa), società semplici ed enti non commerciali. Il costo dell'operazione è tuttavia raddoppiato: 4% (anziché 2%) per le partecipazioni non qualificate, ed 8% (prima era il 4%) per quelle qualificate ed i terreni. Naturalmente, nelle ipotesi di revisione del valore di stima, sia in aumento, sia in diminuzione, determinato in sede di precedenti <rivalutazioni>, dovrà essere considerata la convenienza, alla luce della nuova <tariffa>. La data di riferimento per il possesso è l'1.1.2015 ed il termine di redazione della perizia ed il pagamento della I od unica rata di versamento dell'imposta sostitutiva, il 30.6.2015. Come in passato, nel caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata dovranno essere maggiorate dell'interesse del 3% annuo. Nel caso di vendita di un terreno ad un valore inferiore a quello di perizia, in alternativa alla nuova <rideterminazione> di valore, si segnala il suggerimento dell'Agenzia (circolare n. 1 del 15.2.2013), di indicare in rogito anche il valore di perizia; sarà quest'ultimo, però, la base imponibile per la tassazione indiretta (registro, ipotecarie e catastali).

IL TFR NELLA BUSTA PAGA

Nella legge di <stabilità>, è previsto che da marzo 2015 fino al 30.6.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, possono richiedere al medesimo di percepire la quota maturanda del TFR. Il pagamento avviene tramite liquidazione diretta mensile, come parte integrativa delle retribuzioni; tale quota di TFR è soggetta a tassazione ordinaria, ma non è imponibile ai fini previdenziali.

RIMBORSI IVA SENZA GARANZIE

E' operativa, dal 2015, la nuova procedura per la richiesta dei rimborsi IVA (D. Lgs. n. 175/2014, decreto <semplificazioni>, e circolare dell'Agenzia n. 32/E del 30.12.2014). La norma prevede che: - fino a 15 mila euro di rimborso non è prevista la prestazione di alcuna garanzia; - oltre tale importo, in presenza di VISTO DI CONFORMITA', la garanzia non è

richiesta se si presenta all'Ufficio, o all'agente della riscossione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le condizioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Per la sussistenza dei presupposti patrimoniali, il contribuente deve dichiarare che il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, chiuso prima della presentazione della dichiarazione o dell'istanza (e non dell'ultimo bilancio approvato); in qualche caso può essere necessario affrettare la chiusura del bilancio per poter disporre di risultanze attendibili (per la dichiarazione sostitutiva). La garanzia è però sempre richiesta, se il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o rettifica ai fini IVA, o con riguardo ad imposte diverse dall'IVA, per importi superiori alle soglie di rilevanza fissate dall'art. 38-bis, comma IV, lett. b-, del D. P.R. n. 633/1972.

UNICO 2015 SOCIETA' DI CAPITALI

Tra le novità del modello UNICO 2015/SC, vi è l'inserimento del quadro <OP>, in cui trovano spazio le opzioni per il regime della <trasparenza> e del <consolidato fiscale nazionale> (quest'ultima, nella sezione II). Tale ultimo quadro deve essere compilato dalla sola società consolidante, sia per comunicare una nuova opzione, sia per il rinnovo di un regime già avviato e giunto alla scadenza. Tale opzione ha efficacia dall'esercizio 2015.

(QUASI) SEMPRE POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO

Grazie alla <finanziaria> (art. 1, commi da 634 a 640, Legge n. 190/2014, che ha integrato l'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997), dal 2015 è possibile pervenire al <ravvedimento> per tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell'amministrazione. Ciò sarà possibile anche in presenza di accessi, ispezioni e verifiche, purché non sia già stato notificato un <avviso bonario> od un <avviso di accertamento>. Potranno essere integrati, o rettificati, i redditi dichiarati

ottenendo la riduzione delle sanzioni nel modo seguente: - 1/9 del minimo, per ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione; - 1/7 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa; - 1/6 del minimo, oltre il termine di cui al punto precedente; - 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (art. 24 legge n. 4/1929). Quest'ultima opportunità (1/5 del minimo) è offerta per tutti i tributi (non solo quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate). Riguardo all'entrata in vigore, la nuova normativa è applicabile anche alle verifiche in corso, per le quali non è stato ancora notificato l'avviso di accertamento. Resta invariata la parte del citato art. 13, che, per i soli tardivi versamenti, ammette il ravvedimento per tutti i tributi, entro 30 giorni dalla violazione (riduzione ad 1/10) od entro il termine di presentazione della dichiarazione (riduzione ad 1/8).

NUOVE TABELLE PER I COEFFICIENTI USUFRUTTO

Per effetto della riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5%, con decorrenza 1.1.2015 sono stati adeguati i coefficienti da utilizzare, tra l'altro, per la determinazione del valore dell'usufrutto. La nuova tabella con i coefficienti per l'usufrutto a vita è pubblicata sul Eutekne info del 31.12.2014. Per ottenere la percentuale del valore dell'usufrutto (sul valore totale), basta moltiplicare il coefficiente corrispondente all'intervallo di età per 0,5.

VITTO E ALLOGGIO PIU' SEMPLICI PER IL PROFESSIONISTA

Con l'entrata in vigore del decreto <semplificazione> (D. Lgs. n. 175/ 2014), commentato dalla circolare n. 31/E del 30.12.2014, a partire dal 2015, le prestazioni di vitto e alloggio a favore del professionista, potranno essere sostenute (e dedotte fiscalmente) direttamente dal committente, sempre che sia rispettato il requisito dell'inerenza. Per tali spese non sarà applicato nemmeno il limite di

deducibilità del 75%, previsto dall'art. 109, comma V, del TUIR. Purtroppo, la regola è limitata alle spese di vitto ed alloggio, e quindi, per tutte le altre (tra cui, ad esempio, le spese <viaggio>) dovrà farsi carico, in prima battuta, direttamente il professionista, che poi le riaddebiterà al cliente, sotto la voce <spese>, assoggettandole a IVA e contributo previdenziale. Anche su di esse il cliente/committente opererà la ritenuta d'acconto. Le regole sopra richiamate, per ammissione dell'Agenzia, si applicano anche alle prestazioni non abituali (occasionali) di lavoro autonomo (art. 67, I comma, lettera l-, del TUIR).

ELUSIONE ED ABUSO DEL DIRITTO: PRESTO NOVITA'


E' già in circolazione lo schema di D. Lgs. che, tramite l'art. 10-bis dello <Statuto del contribuente>, farà chiarezza in materia di elusione ed abuso del diritto (considerati un unico fenomeno), applicabili sia alle imposte di-rette, sia indirette. Gli elementi che consentiranno di individuare la fattispecie sono i seguenti: - assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; - realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; - vantaggio fiscale quale effetto essenziale dell'operazione. Tra i principi che saranno sanciti nel provvedimento, fondamentale è la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. Le valide ragioni economiche extrafiscali non marginali sussistono solo se l'operazione non sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Le nuove norme avranno, anche se con qualche distinguo, portata retroattiva.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

La legge di <stabilità> 2015 istituisce un credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo nel periodo 2015-2019; di fatto è abrogato l'art. 3 del D.L. n. 145/2013 (con analogo contenuto), che non ha trovato attuazione. Il credito d'imposta è fissato nella misura del 25% (ma per certe tipologie di spesa è elevato al 50%)

dell'incremento di spesa sostenuto in ciascuno degli anni agevolati, rispetto alla media del triennio precedente. Il limite minimo di spesa è di 30 mila euro; sono agevolabili (ma solo nei limiti del 50%) le spese relative a: - personale altamente qualificato, impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo; - quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo unitario non inferiore a 2 mila euro; - spese relative a contratti di ricerca stipulati con università o con altre imprese, comprese le <start up innovative>; - (senza limitazioni) competenze tecniche e private industriali specifiche. Un decreto attuativo introdurrà le disposizioni applicative necessarie.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	18/12/14	07/01/15
3 mesi	0,08	0,08
6 mesi	0,18	0,17
1 anno	0,33	0,32
CAMBI	18/12/14	07/01/15
Euro - USD	1,228	1,189
Euro - yen	146,59	141,63
SPREAD	18/12/14	07/01/15
(> Germania)	140	139



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's.
- LEGGE N. 231/2001.
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI.
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST".
- VOLUNTARY DISCLOSURE.
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA.
- BILANCI CONSOLIDATI.
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND.

Lingue estere:

- INGLESE.
- FRANCESE.
- ARABO.
- SPAGNOLO.